



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA AMBIENTE

CITTÀ METROPOLITANA
DI NAPOLI

**REGOLAMENTO PER L'ABILITAZIONE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA
SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 214 ss. del DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 –
NORME IN MATERIA AMBIENTALE**

(Approvato con Delibera di Consiglio Metropolitanano n. 220 del 17.11.2024)

INDICE

Premessa

Titolo I – Disposizioni generali e di coordinamento

Articolo 1. Definizioni.....
Articolo 2. Ambito di applicazione e casi di esclusione.....
Articolo 3. Coordinamento con l'Autorizzazione Unica Ambientale

Titolo II – Procedimento

Articolo 4. Procedura per la comunicazione di inizio attività di cui agli artt. 214 e ss.
Articolo 5. Documentazione.....
Articolo 6. Inoltro da parte del SUAP competente per il territorio
Articolo 7. Controllo di ricevibilità della comunicazione da parte del SUAP
Articolo 8. Ipotesi di improcedibilità, irricevibilità, inammissibilità
Articolo 9. Avvio del procedimento.

Titolo III – Istruttoria

Articolo 10. Comunicazione semplificata in assenza di A.U.A ai sensi degli artt. 214 e ss. D.lgs 152/2006.....
Articolo 11. Comunicazione semplificata nell'alveo dell'A.U.A ai sensi del D.P.R. 59/2013.....

Articolo 12. Autorizzazione Unica Ambientale

Titolo IV – Rinnovo e modifiche della comunicazione

Articolo 13. Rinnovo comunicazione per la gestione dei rifiuti in procedura semplificata

Articolo. 14. Modifica non sostanziale

Articolo 15. Modifica sostanziale

Articolo 16. Aggiornamento della disciplina EoW

Articolo 17. Pagamento dei diritti di iscrizione ai sensi del DM 21 luglio 1998

Titolo V – Controlli e sanzioni

Articolo 18 Sistema di controllo

Articolo 19 Sospensione e revoca a seguito di controlli sul funzionamento dell'impianto.....

Articolo 20 Nuovo Registro Telematico

REGOLAMENTO PER L'ABILITAZIONE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ART. 214 ss. del DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 – NORME IN MATERIA AMBIENTALE

Premessa

Le **procedure semplificate** di cui al D. Lgs. 152/06 Parte Quarta - Titolo I - Capo V "*Procedure semplificate*", rappresentano uno strumento di efficientamento del procedimento amministrativo sotteso al trattamento ed alla gestione dei rifiuti.

Tali procedure rappresentano una deroga di legge all'autorizzazione all'esercizio di una attività di recupero di rifiuti, sostituendo esclusivamente l'autorizzazione prevista in via ordinaria dall'art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006. Le prescrizioni, le modalità operative ed i requisiti necessari per operare sono fissati da standard ministeriali contenuti nel DM 05.02.1998 per i rifiuti non pericolosi, e nel DM 161 del 12.06.2002, per i rifiuti pericolosi

La comunicazione di avvio dell'attività di cui agli artt. 214 ss. D. Lgs 152/06, pur rientrando tra i provvedimenti ricompresi nel D.P.R 59/2013, può essere presentata in assenza di istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ciò qualora lo stabilimento oggetto della comunicazione non necessiti di ulteriori titoli autorizzativi declinati all'interno della normativa AUA, pertanto, può rappresentare un procedimento autonomo che necessita di una regolamentazione precisa.

TITOLO I – Disposizioni Generali e di coordinamento

Art. 1 – Definizioni

a) **Regolamento di disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale:** il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

b) **Autorità competente:** per quanto interessa il presente regolamento l'Autorità competente (A.C.) è la Città Metropolitana di Napoli che assicura anche un ruolo di coordinamento tra le diverse competenze di settore, e individua per ogni singolo caso, in raccordo con i SUAP, quali sono i soggetti competenti che devono essere invitati ed eventualmente convocati nelle conferenze di servizi di cui all'art. 4 del D.P.R. 59/2013;

c) **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA):** è il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 59/2013. L'AUA è adottata dall'Autorità competente e rilasciata dal SUAP, secondo le procedure di cui all'articolo 4 del Regolamento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti competenti in materia ambientale per i singoli endoprocedimenti attivati.

d) **Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA):** tutti i soggetti che intervengono nei procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti dall'AUA secondo le discipline nazionali e regionali di settore.

e) **Sportello Unico Attività Produttive (SUAP):** unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del d.P.R. n. 160/2010. In particolare, sulla base di quanto previsto dal Regolamento, il SUAP deve: - *ricevere dal gestore o suo intermediario in modalità telematica la domanda di rilascio dell'AUA;* - *verificare la correttezza formale*

della documentazione ricevuta; - trasmettere immediatamente in modalità telematica all'Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale tutte le istanze e le comunicazioni al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste; - indire ed eventualmente convocare la conferenza di servizi di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 160/2010, unicamente nei casi in cui, oltre al rilascio dell'AUA, siano richiesti ulteriori atti di assenso o autorizzazioni rispetto a quelli di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento; - rilasciare al gestore e per conoscenza all'Autorità competente e ai SCA interessati dal procedimento il titolo autorizzatorio finale inclusivo dell'AUA ovvero, nei casi previsti dall'art. 4 comma 7 del d.P.R. n. 59/2013, il provvedimento di AUA adottato dall'Autorità competente, completo di tutti gli allegati”;

f) **Gestore:** persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 2, comma 1, lett. d) del Regolamento);

Art. 2 Ambito di applicazione procedimento semplificato.

1. La procedura semplificata riguarda gli stabilimenti che intendono eseguire l'attività di gestione e trattamento rifiuti relativamente a:

- i rifiuti non pericolosi elencanti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 5 febbraio 1998 (pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 88 del 16 aprile 1998), nei limiti delle quantità prescritte dall'allegato 4 di predetto decreto;
- i rifiuti speciali pericolosi di cui al Decreto Ministero dell'Ambiente n. 161 del 12 giugno del 2002, nei limiti delle quantità prescritte dall'allegato 2 al Decreto Ministeriale in argomento.

Art. 3. Coordinamento con l'Autorizzazione Unica Ambientale

1. La comunicazione di cui all'art 214 ss. D. Lgs. 152/2006 rientra tra i titoli che vengono assorbiti all'interno del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pertanto, la comunicazione di inizio attività trattamento rifiuti semplificata potrà essere presentata in maniera autonoma nei modi e nei casi di cui al DPR 59/2013, così come dettagliati dal presente regolamento.

2. La comunicazione di attività per la gestione dei rifiuti soggetti a procedure semplificata (art. 214 ss. D. Lgs. 152/2006) è relativa agli stabilimenti che trattano i rifiuti pericolosi e non di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. La comunicazione semplificata per il trattamento dei rifiuti è sempre procedibile in maniera autonoma qualora lo stabilimento/impresa non necessiti di ulteriori titoli autorizzativi elencati dall'art. 3 DPR 59/2013.

4. Qualora lo stabilimento necessiti di ulteriori titoli abilitativi di cui all'art. 3 del DPR 59/2013, lo stabilimento dovrà richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale all'Ente Competente, così come chiarito dalla Circolare 7 novembre 2013, n. 49801 del Ministero dell'Ambiente.

TITOLO II - Procedimento

Art.4 Procedura per la comunicazione di inizio attività di cui agli artt. 214 e ss. del D.Lgs. 152/2006

1. La comunicazione di inizio attività per il trattamento dei rifiuti semplificata deve essere redatta in conformità alla modulistica adottata con Determinazione Dirigenziale da parte della Direzione competente della Città Metropolitana e resa accessibile dal sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli.

2. La Direzione competente della Città Metropolitana cura l'aggiornamento della modulistica per l'adeguamento a successive modifiche normative.

3. Nel caso di comunicazione di inizio attività di cui agli artt. 214 e ss. del D. Lgs. 152/2006 nell'alveo del procedimento per l'AUA, la modulistica predisposta dalla Regione Campania dovrà essere integrata con le dichiarazioni previsti dalla modulistica adottata dalla direzione competente della Città Metropolitana.

4. La comunicazione dovrà essere presentata al SUAP competente per territorio, utilizzando la procedura telematica di cui all'art. 5 dell'allegato al D.P.R. 160/2010.

5. Le disposizioni del Titolo II del presente regolamento si applicano indistintamente ai procedimenti relativi alle autorizzazioni ai sensi degli artt. 214 e ss. del D. Lgs. 152/2006 nell'alveo di AUA ovvero in provvedimento.

Art.5 Documentazione

1. La comunicazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, analiticamente richiamata nella modulistica da approvarsi ai sensi dell'art.4:

- a) dichiarazione da parte del titolare e/o legale rappresentante attestante il possesso dei Titoli urbanistici, edilizi, e Ambientali come decreto Regionale V.I.A., CPI, titoli antincendio necessari per l'avvio dell'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, ovvero pericolosi;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti da parte del titolare e/o legale rappresentante;
- c) dichiarazione di conformità dell'attività di recupero alle norme tecniche del DM 5/2/1998 come modificato dal DM 186/06, ovvero dichiarazione di conformità dell'attività di recupero alle norme tecniche del DM 161/2001 da parte del titolare e/o legale rappresentante;
- d) relazione tecnica a firma di professionista abilitato, la quale deve esplicitare la funzionalità dell'impianto corredata da accurata documentazione fotografica che chiarisca la preesistenza delle opere e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività, nonché l'attuale funzionalità delle stesse.
- e) rappresentazione grafica in scala 1:100 o 1:200 dell'impianto industriale comprensiva di piante, prospetti e sezioni; estratto di mappa catasto terreni con relativa visura catastale; stralcio aerofotogrammetrico; stralcio PRG, datati e firmati da tecnici abilitati. La rappresentazione dovrà essere completa di legenda e indicare obbligatoriamente le reti di raccolta e smaltimento delle acque reflue e delle acque meteoriche nonché le diverse aree di conferimento, di messa in riserva, di lavorazione e di ubicazione delle attrezzature e dei macchinari etc;
- f) documentazione di cui all'art. 2 della Legge Regionale n° 59 del 29 dicembre 2018 "Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale";
- g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal tecnico incaricato A.U.A. che i requisiti urbanistici/ambientali dell'impianto ove viene svolta l'attività di recupero rifiuti siano in linea con i criteri regolativi e conformativi di tipo urbanistico per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti nelle procedure semplificate, di cui agli artt. 214, 215 e 216 del D. Lgs. n. 152/06¹;
- h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal tecnico incaricato A.U.A. in merito al possesso dei requisiti minimi impianto riportati nella Circolare del Ministero dell'Ambiente Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento n. 1121 del 21/01/2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", applicabile all'impianto de quo;
- i) ricevuta di trasmissione alla Prefettura UTG Napoli del Piano Emergenza Interno, adempimento di cui al Decreto-legge n. 132 del 01/12/2018 convertito in legge n. 113 del 04/2018. In caso di

¹ espressamente indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 9337 del 12/12/2019, consultabile all'indirizzo: <https://www.cittametropolitana.na.it/documents/10181/57129/Procedure+Semplificate+-+Localizzazioni+impianti.+Det.+9337-2019/247f87e5-d004-4c18-a21e-d471e9a57cfd>

mancanza, la dichiarazione d'impegno del legale rappresentante per la trasmissione alla Prefettura del documento in argomento, con allegato il mandato della Società a tecnico abilitato per la redazione del Piano.

- j) Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione annuale, previsto dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350 necessario per l'iscrizione della ditta nel Registro delle Imprese.

2. Per ritenere ricevibile la documentazione presentata, è necessario:

- a) che i file siano nel formato sopra descritto e firmati digitalmente, con l'eccezione dei documenti che non andrebbero firmati in caso di supporto cartaceo (es. schede tecniche, documenti di riconoscimento), per i quali è sufficiente il formato PDF/A;
- b) che le relazioni e gli allegati tecnici siano timbrati, firmati su supporto cartaceo dal tecnico abilitato e scansionati, purché sia allegato anche il documento di riconoscimento del tecnico;

b.1) che in alternativa tutta la documentazione richiesta per i singoli procedimenti sostituiti dall'AUA sia presente, e che all'interno dei modelli e degli allegati i campi obbligatori siano debitamente riempiti e che questi siano firmati digitalmente dal tecnico abilitato; in questo caso la firma digitale deve riportare l'organizzazione di appartenenza del tecnico;

- c) che sia comprovato il pagamento della marca da bollo.

3. L'istanza è presentata dall'interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 160/2010.

4. La procura speciale può essere conferita:

- a) per la firma, nel caso in cui l'interessato conferisca procura ad un terzo per l'apposizione della firma digitale di quest'ultimo in luogo della propria. La procura per la firma è personale e deve essere resa da ciascun soggetto che deleghi la sottoscrizione digitale a un terzo. In tal caso la documentazione sarà sottoscritta dal procuratore incaricato;
- b) per la trasmissione, nel caso in cui l'interessato deleghi ad un terzo l'invio della pratica. La procura alla trasmissione può essere resa dal solo intestatario della pratica, in quanto non è necessaria alcuna delega da parte degli ulteriori eventuali soggetti tenuti alla sottoscrizione di uno o più documenti allegati alla pratica, in tal caso la documentazione sarà sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 6 Inoltro da parte del SUAP competente per territorio

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla gestione ed al trattamento dei rifiuti in procedura semplificata, è necessario che il SUAP trasmetta tutta la documentazione sia all'Autorità competente sia ai Soggetti Competenti che intervengono nei procedimenti autorizzativi dei titoli sostituiti dall'AUA secondo le discipline nazionali e regionali di settore.

Art. 7 Controllo ricevibilità della comunicazione da parte del SUAP

1. Al momento della ricezione della domanda, il SUAP procede alla verifica formale della domanda affinché la stessa possa essere dichiarata ricevibile.

2. riscontrata la completezza formale della documentazione, l'Ufficio SUAP competente inoltra nel più breve termine possibile, e comunque non oltre i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, trasmette la documentazione alla Direzione competente della Città Metropolitana di Napoli, ciò per la valutazione della pratica.

Art. 8 - Ipotesi di improcedibilità, irricevibilità, inammissibilità.

1. La verifica preliminare della completezza formale della comunicazione è di competenza del SUAP territorialmente competente.
2. Ad ogni modo, la Direzione competente di Città Metropolitana potrà rilevare cause di irricevibilità, improcedibilità o inammissibilità della pratica.
3. La comunicazione si ritiene irricevibile qualora risulti manchevole della documentazione richiesta dall'art.5 del presente regolamento, ovvero sia nei casi in cui viene rilevata la carenza di documentazione. Inoltre, la pratica si ritiene irricevibile qualora inoltrata direttamente alla Città Metropolitana di Napoli.
4. La comunicazione è improcedibile qualora non sia acquisita dal SUAP competente la documentazione presupposta ai sensi del D.G.R. Campania n. 25 del 18/01/2022, ovvero sia il certificato di conformità urbanistica, il parere da parte dell'ASL competente, l'approvazione del progetto da parte della Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco nelle ipotesi di cui all'art. 3 del DPR 151/2011.
5. La comunicazione si ritiene inammissibile qualora sia carente l'interesse ad agire o la qualificazione dell'istante, ed in particolare: a) lo stabilimento/impresa non necessita, per le attività che svolge, il rilascio di un'Autorizzazione Unica Ambientale; b) lo stabilimento già possiede un'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale manca la comunicazione di cui all'art. 3 co. Lett. G) DPR 59/2013, in tal caso dovrà essere presentata istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A.;

Art. 9 Avvio del procedimento

1. Entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione, la Direzione competente verifica la completezza della comunicazione. Decorso il termine di 30 giorni la comunicazione si ritiene correttamente presentata.
2. Nel caso in cui la Direzione procedente ritenga la documentazione parziale, incompleta ovvero inadeguata per procedere con l'istruttoria, richiede l'integrazione documentale.
3. L'istante provvederà all'integrazione documentale entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, salvo motivata richiesta di proroga dei termini qualora l'integrazione risulti particolarmente complessa sul profilo tecnico.
4. La richiesta di integrazione documentale interrompe il decorso dei termini del procedimento.
5. Decorsi inutilmente i termini per presentare l'integrazione, il procedimento viene archiviato, il provvedimento di archiviazione viene inoltrato al SUAP per la notifica al richiedente.

Titolo III – Istruttoria

art. 10 Comunicazione semplificata in assenza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi degli artt. 216 e ss. del D. lgs 152/2006.

1. Qualora la specificità dello stabilimento non richieda l'acquisizione di ulteriori titoli autorizzativi previsti nell'art. 3 D.P.R 59/2013, il SUAP richiede i pareri di conformità urbanistica all'UTC competente ed il parere in materie igienico - sanitario all'ASL, acquisiti i quali trasmette la comunicazione alla Città Metropolitana, come previsto dalla "Guida operativa – Procedura di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)" approvata con D.G.R. Campania n° 25 del 18/01/2022;

2. La comunicazione di cui all'art. 216 TUA è improcedibile in assenza dei pareri che condizionano il procedimento: ASL e Certificato di Compatibilità Urbanistica.
3. Nei casi in cui l'istante preveda anche il titolo abilitativo per il trattamento finalizzato al riuso dei rifiuti il procedimento si informa alle prescrizioni di cui all'art. 184-ter.
4. Nei casi in cui l'istante richieda il trattamento finalizzato al riuso per tipologie di rifiuti che già sono state precipuamente disciplinate con regolamenti comunitari, ovvero attraverso Decreti del Ministero dell'Ambiente la comunicazione è legittimamente presentata se rispetta i criteri stabiliti all'interno della regolamentazione specifica.
5. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'attività in procedura semplificata, quest'ultima è titolo direttamente abilitante alla gestione ed al trattamento dei rifiuti in procedura semplificata, salvo che per gli impianti che gestiscano rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'art. 227, comma 1, lett a) T.U.A, di veicoli fuori uso di cui all'art. 227, comma 1, lett. c) e di impianti di coincenerimento per i quali è necessaria la visita preventiva del personale della Città Metropolitana.
6. All'esito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi, tra cui l'acquisizione della Comunicazione Antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159 del 2011, ed, ove necessario, della visita preventiva, il procedimento si conclude attraverso Determinazione Dirigenziale di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e di iscrizione della ditta nel registro delle imprese.
7. L'iscrizione al Registro delle Imprese ha durata quinquennale (5 anni).
8. A seguito dell'iscrizione al Registro delle Imprese abilitate alla gestione dei rifiuti in procedura semplificata, qualora la ditta iscritta operi attività di recupero rifiuti, la Direzione competente della Città Metropolitana di Napoli iscrive l'impresa al Registro RECER (Registro Nazionale delle autorizzazioni al recupero) istituito dal Ministero dell'Ambiente.

Art. 11 Comunicazione semplificata nell'alveo dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013.

1. Nei casi in cui la comunicazione di avvio attività di cui all'art. 216 TUA è presentata nell'ambito del procedimento AUA, l'Amministrazione che assume la qualità di SCA, soggetto competente in materia ambientale è la Città Metropolitana.
2. Anche in questa ipotesi il parere dell'ASL e l'attestazione di conformità urbanistica dello stabilimento sono condizioni necessarie all'avvio del procedimento.
3. La Direzione competente presso la Città Metropolitana avvia la conferenza dei servizi in maniera asincrona per acquisire le determinazioni delle altre Istituzioni competenti per materia.
4. Qualora entro i termini legislativamente previsti per la conferenza dei servizi, l'Autorità Competente non acquisisca i pareri per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di un parere espresso, la Direzione procedente provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi in modalità sincrona e forma simultanea.
5. Le modalità tecniche per l'istruzione della conferenza dei servizi e per addivenire alle determinazioni sono disciplinate dalla Legge sul Procedimento Amministrativo (L.241/90).

6. All'esito dell'istruttoria condotta dall'Area Ambiente della Città Metropolitana, in caso di esito positivo della conferenza e verificata la sussistenza dei requisiti amministrativi, tra cui l'acquisizione della Comunicazione Antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011, il procedimento si conclude attraverso Determinazione Dirigenziale di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e di iscrizione della ditta nel registro delle imprese.

7. Nel caso di comunicazione art. 216 TUA nell'alveo di un procedimento AUA, l'autorizzazione assume la durata dell'AUA, ovverosia 15 anni.

Art. 12 Autorizzazione Unica Ambientale

1. Nel caso di comunicazione per la gestione dei rifiuti in procedura semplificata nell'alveo del procedimento AUA, il provvedimento adottato dalla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 12 è propedeutico al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

2. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, abilitante alle attività di gestione e trattamento dei rifiuti è consequenziale alle determinazioni della Città Metropolitana di Napoli ed è di competenza del SUAP territorialmente competente.

3. L'Autorizzazione Unica Ambientale, così come predisposta dal SUAP del Comune, dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana di Napoli per la successiva iscrizione al Registro Nazionale delle Autorizzazioni al Recupero (RECER) istituito presso il Ministero dell'Ambiente

Titolo IV – Rinnovo e modifiche della comunicazione

Art. 13. Rinnovo comunicazione

1. Nei casi di Comunicazione in assenza di AUA, entro 90 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, lo stabilimento è tenuto a presentare la richiesta di rinnovo, ripresentando l'intera pratica di cui al titolo II del presente regolamento.

2. Il procedimento di rinnovo, così come il provvedimento di variante sostanziale, segue il medesimo procedimento disciplinato dei titoli precedenti rispetto alla documentazione da presentare e dell'istruttoria.

2. nell'ottica di leale collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e gli operatori commerciali, la Direzione Competente di Città Metropolitana provvede a due riepiloghi annuali delle scadenze:

- entro il 1° luglio verifica le comunicazioni in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si onera di segnalare l'imminente scadenza entro il 1° agosto.

- entro il 1° febbraio verifica le comunicazioni in scadenza dal 1° giugno al 31 dicembre e si onera di segnalare l'imminente scadenza entro il 1° marzo.

3. Nel caso in cui l'istanza di rinnovo non pervenga entro il termine di cui al comma 1 rimane invariato il termine per la conclusione dell'istruttoria, pertanto, nelle more della definizione del procedimento l'efficacia autorizzatoria della comunicazione è sospesa.

4. Alla scadenza dell'autorizzazione, lo stabilimento non è più autorizzato, salvo che abbia fatto richiesta entro il termine di 90 giorni prima della scadenza e ci siano ritardi nell'istruttoria non dipendenti dallo stabilimento.

5. Nei casi di comunicazione presentati nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, il termine dell'autorizzazione e le modalità di rinnovo sono quelle previste per l'Autorizzazione Unica Ambientale.

6. A seguito del rinnovo, la Direzione competente provvede all'aggiornamento nel Registro delle imprese autorizzate alle operazioni di gestione e trattamento rifiuti in procedura semplificata.

7. Alla scadenza dell'Autorizzazione, la Direzione competente, qualora non sia pervenuta alcuna istanza di rinnovo, provvede con Determina Dirigenziale alla cancellazione dell'impresa/stabilimento, previa comunicazione di avvio del procedimento.

8. con la stessa cadenza di cui al co. 2, la Direzione competente della Città Metropolitana provvede al controllo delle aziende soggette al rinnovo periodico delle certificazioni antincendio e delle certificazioni di cui all'art. 184 *ter* T.U.A.

9. Nei casi in cui il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale risulti improcedibile per incompatibilità in materia urbanistica, d'intesa con l'Ufficio Urbanistica del Comune Competente e l'Autorità Competente per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 T.U.A., è possibile garantire la continuità aziendale per il tempo strettamente necessario all'istruttoria del procedimento ai sensi dell'art. 208 T.U.A.

Art. 14 modifica non sostanziale

1. Si definiscono modifiche non sostanziali quelli attinenti all'assetto societario, ovvero le modifiche che non hanno ripercussioni sulle modalità di messa in riserva e/o riuso del rifiuto.

2. Sono modifiche non sostanziali:

- a) variazione legale rappresentante;
- b) variazione dell'assetto societario;
- c) variazione della sede legale;
- d) modifica dei codici EER trattabili dallo stabilimento, purché per una tipologia di rifiuto già presente nella comunicazione e con invarianza della quantità per tipologia;
- e) variazione edilizia dell'impianto che non abbia alcuna forma di interesse rispetto la messa in riserva ovvero al trattamento dei rifiuti.

3. L'istanza dovrà essere presentata al SUAP territorialmente competente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), salvo che nel caso di successione *mortis causa*, dovrà essere richiesto il nulla osta preventivo alla Città Metropolitana che provvederà alla verifica preventiva della comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del d.lgs. 159/2011.

4. Nell'ipotesi di cui al co. 2, lett. d), l'istanza dovrà essere corredata da una relazione tecnica asseverata coerente con quella presentata nella comunicazione da modificare che attesti che la modifica non incida sul ciclo del trattamento dei rifiuti;

5. A seguito delle verifiche di cui alla L.159 /2011 e sulla regolarità dei pagamenti dei diritti di iscrizione al registro delle imprese ai sensi del D.M 350 del 1998, la Direzione Competente provvede con determinazione dirigenziale all'aggiornamento dell'autorizzazione.

6. La modifica non sostanziale non incide sulla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 15 modifica sostanziale della comunicazione

1. Si definiscono modifiche non sostanziali:

- integrazione di nuove "tipologie" di rifiuti di cui all'allegato 1 del D.M. 5.2.98;
- l'integrazione delle operazioni di recupero da R1 ad R13 di cui all'allegato C del Decreto Legislativo 152/2006;

- aumento delle quantità di rifiuti stoccabili o trattabili dall'impresa, sia come quota giornaliera sia come quota annuale.
- qualsiasi modifica strutturale o impiantistica apportata all'insediamento o all'attività, che incida sul processo di recupero, sulle aree e sulle modalità di messa in riserva, sulla qualità degli scarichi idrici, sulla qualità delle emissioni in atmosfera, sulle emissioni sonore.

2. Le modifiche sostanziali devono essere presentate attraverso il SUAP territorialmente competente.

3. Nel caso di modifica della comunicazione art. 216 TUA in assenza di AUA, le istanze di modifica devono essere corredate dall'intera documentazione di cui al titolo II del presente regolamento.

4. La modifica sostanziale interrompe i termini di scadenza dell'autorizzazione.

Art. 16 Aggiornamento della disciplina End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Nei casi in cui vengano adottati, tramite regolamento, criteri comunitari per il trattamento finalizzato al recupero di rifiuti (End of Waste) ovvero decreti ministeriali esplicativi con le medesime finalità, le ditte abilitate alla gestione di tipologie di rifiuti di cui ai nuovi Decreti aggiornano il sistema di gestione dei rifiuti entro il termine disciplinato dai decreti End of Waste.

2. Qualora la ditta non armonizzi il piano di gestione di rifiuti entro il termine di cui sopra, la Direzione competente presso la Città Metropolitana notifica diffida ad armonizzarsi il termine di 90 giorni, salvo differenti sanzioni o disposizioni previste nella normativa di settore.

3. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 2, la Direzione competente avvia il procedimento di revoca del titolo abilitativo di cui all'art. 216 Testo Unico Ambiente nella parte in cui prevede il trattamento dei rifiuti regolamentato dalle intervenute normative per l'End of Waste.

4. Qualora, l'armonizzazione alla normativa End of Waste necessiti l'avvio del procedimento di modifiche dell'impianto, i termini per l'adeguamento ai decreti ministeriali sono sospesi per il termine necessario per istruire e definire il procedimento di modifica sostanziale e/o non sostanziale dell'impianto.

Art. 17 Pagamento dei diritti di iscrizione ai sensi D.M. 21 luglio 1998, n.350

1. Le imprese trascritte nel Registro delle Imprese di cui al presente regolamento sono tenute a versare a cadenza annuale i diritti di iscrizione.

2. Il pagamento è dovuto per ogni annualità in cui l'impresa ha esercitato le attività, anche se non è stata svolta durante l'intero anno solare.

3. Lo stabilimento provvede al pagamento dei diritti di istruttoria entro il termine perentorio del 30 aprile attraverso pagamento PagoPa.

4. In caso di mancato pagamento entro il termine su riportato, la Direzione competente provvede a comunicare al SUAP territorialmente competente l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività e, contestualmente, provvede a diffidare lo stabilimento a sanare la posizione entro 60 giorni.

Titolo V - Controlli e Sanzioni

art. 18 Sistema di controlli

1. Gli stabilimenti che operano in regime di autorizzazione semplificata sono soggetti a controllo periodico in merito alla conformità dell'attività svolta rispetto a quanto dichiarato in sede di comunicazione di avvio dell'attività.

2. Il personale della Direzione competente della Città Metropolitana provvede ad eseguire controlli periodici sugli impianti di gestione e trattamento dei rifiuti, ciò al fine di verificare la corretta funzionalità dell'impianto, nonché la coerenza dei cicli di gestione dei rifiuti al titolo abilitativo.

3. La Direzione Autonoma Polizia Metropolitana, nonché il personale adeguatamente formato della Direzione Ambiente, opera i controlli di cui al Titolo VI del D.lgs. 152/2006, in merito alla gestione del registro di carico e scarico, M.U.D, iscrizioni a consorzi obbligatori per la normativa ambientale;

4. Al fine di garantire controlli ambientali completi ed efficienti, i controlli vengono calendarizzati attraverso il coordinamento della Direzione Servizi Tecnici Ambiente e la Direzione Polizia Metropolitana, ciò utilizzando criteri predeterminati dalle direzioni stesse che garantiscano la totale imparzialità nella scelta dell'ordine dei controlli. A cadenza annuale, le direzioni interessate ai controlli redigeranno un report sulle attività svolte all'Amministrazione,

Art. 19 Sospensione e revoca a seguito di controlli sul funzionamento dell'impianto

1. Fermo restando le condotte di rilevanza penale, qualora all'esito di un formale controllo emerga la non conformità alle norme tecniche di settore, la difformità rispetto alla documentazione tecnica presentata in sede di comunicazione ovvero irregolarità nei pagamenti di cui al D.M. 21 luglio 1998, n.350, si procederà nei termini di cui ai commi successivi.

2. In caso di difformità in merito alla modalità di gestione dei rifiuti, ovvero di difformità alle prescrizioni tecniche di cui alla comunicazione, la Direzione competente di città Metropolitana avvia l'iter per adottare il provvedimento di sospensione degli effetti autorizzativi della comunicazione e diffida lo stabilimento a conformarsi alle prescrizioni di carattere tecnico entro 10 giorni.

3. Dei presupposti tecnici/giuridici per adottare il provvedimento di sospensione viene notiziato il SUAP territorialmente competente, quest'ultimo adotta il provvedimento di avvio del procedimento di sospensione degli effetti autorizzativi della comunicazione.

4. Nel caso in cui l'attività dello stabilimento non si armonizzi alle prescrizioni tecniche nei termini di cui all'avvio del procedimento per la sospensione, la Direzione competente di Città Metropolitana adotta il provvedimento di sospensione dell'attività.

5. Nei casi in cui le difformità rispetto a quanto dichiarato in comunicazione possano generare danni alla salute umana ed all'ambiente, ovvero rischi concreti e prossimi agli stessi beni giuridici il provvedimento di sospensione viene adottato immediatamente.

6. Il provvedimento di sospensione viene immediatamente annotato in calce del Registro delle Imprese di cui all'art. 216 del D. Lgs 152/2006.

7. Decorso 30 giorni dalla sospensione degli effetti autorizzativi, la Direzione Competente della Città Metropolitana di Napoli, comunica l'avvio del procedimento per la revoca della Determina di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e per la cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese che operano in forza del regime di autorizzazione semplificata.

8. Decorso infruttuosamente il termine per presentare deduzioni, la Direzione comunica la decadenza della cancellazione e provvede alla cancellazione dal Registro tramite Determina Dirigenziale.

Art. 20 Nuovo Registro telematico

1. La Direzione Tecnica Ambiente in sinergia con la Direzione Sistemi Informativi provvederà al perfezionamento del Registro delle Imprese, ciò attraverso la predisposizione di un nuovo registro telematico che permetta:
 - a) l'aggiornamento automatico delle imprese ad ogni determinazione di iscrizione;
 - b) la predisposizione di un back office, in cui l'utente possa caricare i provvedimenti rilevanti ai fini dell'iscrizione;
 - c) la predisposizione di un portale front office che permetta attraverso la tecnologia GIS di identificare in maniera subitanea gli stabilimenti autorizzati all'interno della Città Metropolitana, dimodoché la cittadinanza possa conoscere quali stabilimenti sono abilitati a gestire quali rifiuti, favorendo lo sviluppo della coscienza civica in materia ambientale